

PUBBLICAZIONI
DELL'ASSOCIAZIONE
ITALIANA
DI DIRITTO
URBANISTICO



14

Governo del territorio e patrimonio culturale

Studi dal XIX Convegno nazionale
Bari - Matera, 30 settembre - 1 ottobre 2016

a cura di
PAOLO STELLA RICHTER



GIUFFRÈ EDITORE

14



Governo del territorio e patrimonio culturale

STUDI
DAL XIX CONVEGNO NAZIONALE
Bari - Matera, 30 settembre - 1 ottobre 2016

a cura di
PAOLO STELLA RICHTER



GIUFFRÈ EDITORE

ISBN 9788814222436

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2017

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

INDICE

<i>Antonio Bartolini</i> PATRIMONIO CULTURALE E URBANISTICA	1
<i>Annamaria Angiuli</i> RIGENERAZIONE IDENTITARIA E SEMPLIFICAZIONE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO	29
<i>Cesare Lamberti</i> IDENTITÀ DEL PAESAGGIO E RISTRUTTURAZIONE A FINI ALBERGHIERI DEI MANUFATTI.	49
<i>Sandro Amorosino</i> IL NUOVO REGOLAMENTO DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (D.P.R. N. 31/2017)	75
<i>Piergiuseppe Otranto</i> RIGENERAZIONE DELLE AREE DEGRADATE E PATRIMONIO CULTURALE.	91
<i>Eugenio Picozza</i> PIANIFICAZIONE DEI PARCHI E SILENZIO ASSENSO.	137
<i>Giovanni Guzzardo</i> LA LIBERALIZZAZIONE UNIFORMATA DEGLI INTERVENTI IN EDILIZIA. EFFETTI “DI SISTEMA”.	163
<i>Giovanna Mastrodonato</i> OPERE DESTINATE ALLA DIFESA NAZIONALE E TUTELA DEL PAESAGGIO	193
<i>Giovanna Iacovone</i> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DELEGIFICAZIONE NEI RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	231
<i>Anna Simonati</i> LA DISCIPLINA REGIONALE DEI CENTRI STORICI: CONVERGENZE E DIVERGENZE ALLA LUCE DEGLI SVILUPPI RECENTI	251
<i>M.T. Paola Caputi Jambrenghi</i> CULTURA E ATTIVITÀ COMMERCIALI.	269

<i>Clemente Pio Santacroce</i> AREE DI INTERESSE CULTURALE E LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	301
<i>Michele di Donna</i> REGOLAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DI VALORE CULTURALE, ESERCIZIO DEL COMMERCIO E USI NON COMPATIBILI	345
<i>Maria Vittoria Lumetti</i> IL CENTRO STORICO TRA BENE CULTURALE E PAESAGGISTICO	369
<i>Grazia Matteo</i> L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NELL'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE E DELLA GIURISPRUDENZA.	385

Giovanna Iacovone

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DELEGIFICAZIONE NEI RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE *

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il quadro normativo di riferimento e l'ambito applicativo; 2a. La delega al Governo; 2b. Il decreto delegato. — 3. Percorso logico esplicitato nella relazione introduttiva del Governo. — 4. Carattere tassativo o descrittivo dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. — 5. Potestà regolamentare attuativa e/o di delegificazione. Alcuni spunti critici. — 6. Tenuta complessiva del sistema del piano paesaggistico rispetto alla semplificazione e alla delegificazione. — 7. Per concludere...

1. *Premessa.*

Il contributo trae spunto dal d.P.R. n. 31 del 2017 recante il regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata, delegato dal "Decreto sblocca Italia" (d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 164 del 2014) che all'art. 25, modificando il d.l. 83/2014 (c.d. "Decreto cultura") ha individuato, in una logica di semplificazione, ulteriori tipologie di interventi sottratte all'autorizzazione paesaggistica, oltre quelle già previste dall'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nell'ambito di tale intervento legislativo che si pone in un contesto direzionale più ampio riguardante l'intera attività della pubblica amministrazione, cui non si sottrae la più specifica disciplina del governo del territorio, la riflessione che si propone ha ad oggetto i rapporti, e dunque le possibili conseguenze applicative, tra disciplina di semplificazione, ma soprattutto di delegificazione, e strumenti di pianificazione, con particolare riferimento al paesaggio.

(*) Bari - Matera 30 settembre - 1 ottobre 2016.

2. *Il quadro normativo di riferimento e l'ambito applicativo.*

2a. *La delega al Governo.*

Preliminarmente occorre ricostruire la genesi normativa e le innovazioni introdotte dal d.P.R. n. 31 del 2017 rispetto alle previsioni aventi ad oggetto l'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ivi comprese quelle rivenienti dall'applicazione dell'art. 146, comma 9 e sfociate nel regolamento di cui al d.P.R. n. 139 del 2010 sulla semplificazione degli interventi di lieve entità.

L'art. 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha integrato il contenuto del regolamento di cui all'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con conseguente delega al Governo di un intervento regolamentare sostitutivo del d.P.R. n. 139 del 2010 volto ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché ad operare ulteriori semplificazioni procedurali.

L'art. 12 della legge del 2014 ha altresì previsto che con il medesimo regolamento venissero individuate le tipologie di interventi per le quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento del 2010, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica. Inoltre la citata disposizione "delegante" ha innovativamente considerato l'istituto degli accordi di collaborazione interistituzionale di cui all'art. 15 della l. n. 241 del 1990, quale strumento utilizzabile per esonerare dall'autorizzazione paesaggistica alcune tipologie di interventi di lieve entità, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

2b. *Il decreto delegato.*

Sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 164 del 2014, il Governo ha emanato il d.P.R. n. 31 del 2017 che, senza modificare

formalmente sul punto gli artt. 146 e 149 del Codice dei beni culturali, ha sostituito il d.P.R. n. 139 del 2010, “arricchendolo” di contenuti (1).

Le norme del Codice appena citate hanno costituito la base logico-interpretativa su cui è stata esercitata la potestà regolamentare governativa, al fine dell’ampliamento degli interventi antropici classificati di lieve entità, quindi da sottoporre alla procedura autorizzatoria semplificata, nonché al fine della ulteriore individuazione di trasformazioni di beni paesaggistici sottratte al preventivo controllo autorizzatorio.

Questi ultimi, a loro volta, si distinguono in:

a) interventi “ontologicamente” liberi, quindi tali *ab origine* perché irrilevanti paesaggisticamente, in virtù della inidoneità ad incidere negativamente sull’oggetto della tutela;

b) interventi che, invece, non sarebbero ontologicamente liberi (in precedenza assoggettati ad autorizzazione preventiva), e pertanto specificamente esonerati sulla base di una scelta governativa riveniente dal bilanciamento degli interessi, “insito nella discrezionalità del normatore” (2).

L’individuazione di quegli interventi definiti paesaggisticamente irrilevanti sulla base delle caratteristiche insite negli interventi medesimi, ivi compresi quelli ulteriori rispetto all’elenco di cui all’art. 149 del Codice, rientrerebbe nella potestà regolamentare di tipo attuativo, attesa la natura non tassativa della norma citata;

(1) In particolare e schematicamente, il mandato ricevuto dal decreto legge è stato quello di:

a. ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità di cui al regolamento del 2010;

b. operare ulteriori semplificazioni procedurali;

c. individuare ulteriori tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta rispetto a quelle già previste dall’articolo 149 del medesimo Codice del paesaggio. Tale individuazione è avvenuta:

c1. sia nell’ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento del 2010, operando evidentemente una ulteriore dequotazione degli stessi;

c2. sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

d. sia mediante la previsione di tipologie di interventi di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il ministero, le regioni e gli enti locali.

(2) Cfr. Relazione illustrativa del Governo, Atto n. 336, 8.

mentre gli interventi oggetto di esonero poiché non pienamente riconducibili alla nozione di irrilevanza paesaggistica sarebbero la risultante dell'esercizio "della forza delegificante del regolamento" e dell'esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica" (3). Tra questi ultimi rientrano anche quelli oggetto di accordo interistituzionale tra Stato, Regione e Comuni.

3. *Percorso logico esplicitato nella relazione introduttiva del Governo.*

Ai fini della effettiva comprensione delle scelte contenute nel d.P.R. n. 31 del 2017 appare utile soffermarsi sul percorso logico-interpretativo compiuto dal Governo e ben esplicitato nella relazione introduttiva.

Esso in primo luogo, come già accennato, si fonda in parte sul concetto di presunta irrilevanza a pregiudicare i valori paesaggistici protetti.

Le ipotesi ivi previste non rientrerebbero nella categoria degli interventi "esonerati" dall'autorizzazione con una norma eccezionale, ma in quella degli interventi "ontologicamente" liberi in quanto insuscettibili anche in astratto di pregiudicare detti valori.

Se ne fa discendere, considerando la connessione tra 1° e 2° comma dell'art. 146 del Codice dei beni culturali, la regola secondo cui l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione opera "se e solo se" le trasformazioni su immobili o aree di interesse paesaggistico siano "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

Una conferma del presupposto logico, ossia l'inidoneità a creare pregiudizio si trarrebbe, secondo tale interpretazione, dalla portata descrittiva dell'art. 149 e non già costitutiva di eccezioni tassative aventi ad oggetto tipologie di interventi manutentivi sottratti all'autorizzazione: in quanto tale foriera di ulteriori ipotesi di interventi sottratti all'autorizzazione in virtù di una potestà normativa fondata

(3) Cfr. relazione illustrativa del Governo, cit., 9. Digni di nota, nell'ambito della ricostruzione degli interessi sottesi ai valori culturali di cui al presente lavoro, S. CASSESE, *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giorn. dir. amm.*, 1998, 673 ss.; L. CASINI, *L'equilibrio degli interessi nel governo del territorio*, Milano, Giuffrè, 2005.

su esigenze tecniche e applicative, non solo di specificazione e rettificazione degli elenchi allegati al d.P.R., ma altresì idonea a legittimare una regolamentazione governativa sfociante nella delegificazione.

4. *Carattere tassativo o descrittivo dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

La questione in esame, circa la natura tassativa o meno dei casi di interventi “liberi” di cui all’art. 149, è altresì affrontata dal Governo chiamando in causa i principi generali dell’agire amministrativo democratico di logicità, ragionevolezza e proporzionalità in relazione agli articoli 41 e 42 della Costituzione (4), in ragione della identificazione del crinale tra *agere e licere* del privato e limiti all’effettivo esercizio del relativo diritto posti a tutela dell’interesse generale (5).

La corretta applicazione di tali principi imporrebbe di focalizzare l’attenzione sulla rilevanza paesaggistica della trasformazione antropica oggetto di controllo, ossia della sua attitudine, almeno in astratto, a incidere negativamente sull’interesse pubblico tutelato.

In realtà, il principio di proporzionalità, già caratterizzato da una certa indeterminatezza (6), non appare “ragionevolmente” delineabile attraverso una mera applicazione astratta ed *ex ante* di rilevanza paesaggistica della trasformazione antropica.

Al riguardo difatti, come già messo in evidenza da parte della dottrina (7), ad un fenomeno complesso come il paesaggio non sembrano addirsi (o comunque non sempre) automatismi accertativi e/o dichiarativi di compatibilità sulla base di attestazioni e documentazioni relative a parametri meramente quantitativi.

In materia paesaggistica appare di particolare importanza la valutazione del contesto in concreto. La completezza e la coerenza del progetto di trasformazione, sia pur semplice e apparentemente

(4) G. TROPEA, *La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni alla luce della legge n. 124/2015*, in *Dir. amm.*, 2016, 107 ss.

(5) P. CARPENTIERI, *Semplificazione e tutela*, in *www.aedon.it*, n. 3 del 2016.

(6) D.U. GALETTA, *Il principio di proporzionalità*, in M. RENNA, F. SAIITA (a cura di), Milano, Giuffrè, 2012, 405.

(7) P. UNGARI, *Il regolamento di semplificazione e le problematiche rimaste insolte*, in *Riv. giur. urb.*, 2011, 53.

di minimo impatto spesso sono irriducibili ad assimilazioni di tipo urbanistico-edilizio, con obiettivi diversificati.

D'altro canto, le condizioni per l'applicazione corretta del principio di proporzionalità (8) (e di ragionevolezza) sono presenti proprio nell'art. 149 che, lungi dall'aver previsto esemplificativamente in astratto i casi esonerati dall'autorizzazione, ne disegna le coordinate al cui interno individuare le condizioni concretamente applicative di tale esonero, la cui ricorrenza è necessario verificare caso per caso proprio in sede di esame dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del codice di settore.

La norma appena citata, infatti, impone, ricevuta l'istanza di autorizzazione, di verificare se l'intervento proposto non ricada nelle ipotesi di cui all'art. 149, co. 1, in considerazione delle prescrizioni e della normativa d'uso contenute negli atti di vincolo, rivvenienti da provvedimenti o dal piano paesaggistico, funzionali, ai sensi dell'art. 140, co. 2, "ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato".

La selezione tipologica, pertanto, secondo una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'esonero dall'autorizzazione paesaggistica. La mobilità e l'elasticità dei confini disegnati dall'art. 149 del Codice del paesaggio, e su cui i lavori preparatori mettono una particolare enfasi, attiene non già alla possibilità di un ampliamento tipologico degli interventi esonerati, bensì all'ambito di operatività degli interventi specificamente indicati dalla norma, a sua volta condizionato dalla specifica e diversificata disciplina d'uso di cui ai provvedimenti di vincolo e alle scelte contenute nei piani paesaggistici.

In altri termini la presunta elasticità dell'art. 149 non attiene alle tipologie di interventi, ma alle modalità di trasformazione ammesse senza autorizzazione, sulla base della disciplina d'uso che assurge a parametro in relazione alle coordinate generali e astratte previste dall'art. 149 del codice di settore.

La Corte costituzionale, in proposito, ha chiarito la portata tassativa delle tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149 del

(8) G. SEVERINI, *Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità*, in *www.aedon.it*, n. 3 del 2016.

Codice dei beni culturali e del paesaggio (9). Anche la giurisprudenza amministrativa, d'altro canto ha ritenuto che il d.P.R. n. 139 del 2010 vada disapplicato “per contrasto con norma legislativa sovraordinata, nella parte in cui, al di fuori delle ipotesi tassative di legge, prevede la possibilità di occupare temporaneamente, senza autorizzazione paesaggistica semplificata (o, tantomeno, ordinaria) suolo privato, pubblico o di uso pubblico con strutture mobili, chioschi e simili”.

Il sistema normativo messo in piedi dal legislatore del 2004, pertanto, pur prevedendo casi di esonero dall'autorizzazione, non esclude a priori la possibilità da parte dell'autorità preposta alla tutela di verificare la conformità della trasformazione proposta alle fattispecie di cui al citato art. 149.

Lo scenario attuale prospettato dal Governo, invece, prevede la individuazione di casi che, per definizione regolamentare, verranno sottratti a qualsiasi valutazione di compatibilità paesaggistica in virtù di una scelta semplificatoria delle procedure presuntamente supportata dal metodo della regolamentazione integrativa/attuativa e di delegificazione (10).

5. *Potestà regolamentare attuativa e/o di delegificazione. Alcuni spunti critici.*

A ben vedere, infatti, al di là dell'enfasi con cui si propone la tesi, la portata tassativa o esemplificativa delle tipologie di trasformazione antropica di cui all'art. 149 sembra pronta ad essere abbandonata, ove dovesse apparire non convincente, in favore di una ulteriore opzione interpretativa funzionale a guidare e orientare la scelta governativa.

Si tratterebbe, infatti, come si evince dalla relazione illustrativa,

(9) Corte cost., 20 luglio 2016, n. 189, in *www.cortecostituzionale.it*.

(10) Con riferimento alla materia ambientale, ma secondo un percorso argomentativo universalmente valido, R. FERRARA, *Politiche ambientali e sistema delle semplificazioni amministrative: verso quali scenari?*, in G. Bergonzini e P. Marzaro (a cura di), *Uso e trasformazione del territorio*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 81, afferma: “quando si tratti di un'attività umana la quale viene radicalmente e definitivamente sottratta al controllo amministrativo (e, segnatamente al controllo amministrativo preventivo) con un risultato di liberalizzazione dell'attività stessa, forse siamo oltre la *ratio* e la lettera della semplificazione in senso proprio”.

di un regolamento governativo di attuazione, ma anche di delegificazione.

La parte attuativa attiene alla esplicitazione e specificazione di interventi insiti nell'art. 149, in base al criterio della incapacità pregiudizievole e che in quanto tali sarebbero "ontologicamente" liberi.

La parte di delegificazione, invece, riguarderebbe quegli interventi che pur in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio al paesaggio e non temporanei ma duraturi, sono considerati meritevoli di esonero dall'autorizzazione, facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell'esercizio della discrezionalità normativa del bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica (11).

Infatti nella citata relazione illustrativa si legge « in ogni caso, anche nella denegata ipotesi che si potesse o volesse accedere alla lettura restrittiva-tassativa dell'elenco degli interventi "liberi" contenuto nell'art. 149, nulla osterebbe comunque alla redazione, in via regolamentare, di un elenco più ampio, contenente altri e diversi tipi di intervento, rispetto a quelli già contenuti nel ripetuto art. 149, attesa la certa natura di delegificazione del regolamento previsto dal legislatore del 2014 ».

In altri termini, il Governo, con una impostazione fortemente sostanzialista, superando l'importanza del discernimento tra le diverse tipologie regolamentari, ha ritenuto marginale ricercare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'uno o dell'altro potere regolamentare sulla base dei modelli teorici di riferimento.

In disparte le questioni relative ai poteri regolamentari attribuiti al Governo (12) per effetto di un decreto-legge e alla connessa sovrapposizione tra soggetto autorizzante e soggetto autorizzato (13), e nonostante le approfondite riflessioni sull'atipicità delle fonti nel Diritto amministrativo (14), fenomeni ben conosciuti e

(11) P. UNGARI, *Il regolamento*, cit., 53.

(12) A. PACE, *I ridotti limiti della potestà normativa del Governo nella legge n. 400 del 1988*, in *Giur. cost.*, 1988, II, 1492.

(13) G. MOCAVINI, *Decreti-legge, delegificazione e attribuzione del potere regolamentare al Governo*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. 3/2016.

(14) M. MAZZAMUTO, *L'atipicità delle fonti nel Diritto amministrativo*, in *Dir. amm.*, 2016, 683 ss.

indagati dalla dottrina (15), non può prescindere dal rilevare che la molteplicità delle soluzioni ermeneutiche offerte sembra potersi assimilare ad una sorta di potere regolamentare *à la carte*, in cui qualsiasi perplessità in ordine alla tecnica normativa adottata dal Governo è in grado di essere fugata attraverso la prospettazione di diverse soluzioni ordinamentali, tutte comunque funzionali. Conta il risultato, in nome del quale accettare gli “effetti collaterali” della nuova “geografia normativa” risultante dallo sviamento dai modelli previsti, pur se dovessero manifestarsi in termini di pesanti ricadute sulla coerenza del regolamento con il sistema delle fonti e, dunque, sulla conoscibilità, intelligibilità e certezza della disciplina applicabile.

I presupposti e gli esiti del corretto esercizio del potere regolamentare di attuazione/integrazione o di delegificazione in deroga sono differenziati.

Il regolamento in deroga presuppone la necessità, con conseguente individuazione espressa, della norma di legge da abrogare. A rigore, secondo lo schema delineato dall'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, tale indicazione dovrebbe essere contenuta nella legge delegante che dovrebbe sancire l'abrogazione della norma di legge disciplinante le fattispecie destinate ad essere oggetto di regolamento autorizzato.

Non si ignora che nel corso della progressiva e crescente preferenza della disciplina regolamentare rispetto a quella legislativa si è registrato un graduale allontanamento dal modello rituale di cui all'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, proprio, nella maggior parte dei casi, con la mancata indicazione delle dispo-

(15) Sulla “fuga dalla legge” tramite l'uso del decreto-legge: A. SIMONCINI (a cura di), *L'emergenza infinita. La decretazione d'urgenza in Italia*, Eum, Macerata, 2006; R. ZACCARIA E. ABA - NESI, *Il decreto-legge tra teoria e prassi*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2009; S. PAJNO - G. VERDE (a cura di), *Studi sulle fonti del diritto. I. Le relazioni tra Parlamento e Governo*, Giuffrè, Milano, 2010. Specificamente sull'uso della delega legislativa: G. TARLI BARBIERI, *La delega legislativa nei più recenti sviluppi*, in *La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008*, Giuffrè, Milano, 2009, 93 ss.; R. ZACCARIA, *Il decreto-legge e la delega legislativa nel primo anno della XVI legislatura*, in P. CARETTI, M.C. GRISOLIA (a cura di), *Lo Stato costituzionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, il Mulino, Bologna, 2010, 473 ss.; R. ZACCARIA, E. ALBANESI, *La delega legislativa tra teoria e prassi*, in *La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008*, cit., 333 ss.

zioni di legge da ritenersi abrogate, compito quest'ultimo rimesso al regolamento autorizzato (16).

Non è mai stato messo in discussione, comunque, che il processo di delegificazione potesse chiudersi con la mancata abrogazione di una norma di legge, con conseguente convivenza di disposizioni primarie e secondarie aventi ad oggetto identiche fattispecie generali e astratte. Evenienza che invece ricorre nel caso di specie, in quanto nel regolamento oggetto di approfondimento le disposizioni di cui all'art. 149 del Codice del paesaggio, e di cui i casi regolamentari di esonero dall'autorizzazione sarebbero l'espressione delegificata, continuano ad essere vigenti.

Appare evidente, pertanto, che non ricorrendo le condizioni identificative di un regolamento di delegificazione, il d.P.R. n. 31 del 2017 è da annoverarsi inequivocabilmente tra i regolamenti attuativi/integrativi.

A questo punto, però, viene in considerazione l'ulteriore profilo della legittimità dell'esercizio del potere di regolamentazione attuativo/integrativo, questa volta avendo riguardo all'atto legislativo di delega, rispetto ad un plurimo ordine di considerazioni.

Innanzitutto in relazione alla funzione dei regolamenti di attuazione e integrazione. Tali atti trovano la loro ragion d'essere nel rapporto con norme di principio (17). Efficacia non imputabile in termini all'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, al contrario, individua specifiche categorie tipologiche di interventi di trasformazione in aree vincolate.

In secondo luogo, non può prescindersi dall'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 189 del 2016, secondo cui "l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio (...) individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica", in quanto tali non integrabili sulla base interpretativa che emerge dalla legge delega, ossia della natura dichiarativa ed esemplificativa delle stesse. Ove il legislatore avesse voluto integrare l'elenco di cui all'art. 149 del codice del paesaggio avrebbe dovuto farlo con legge ordinaria.

(16) Per tutti, M. MASSA, *Regolamenti amministrativi e processo*, Napoli, 2011, 15 s.

(17) L. CARLASSARE, « *Norme generali regolatrici della materia* » modificabili con regolamento? Un'ipotesi logicamente impossibile, in *Giur. cost.*, 2009, 2357.

Infine, se è vero che la tutela dei beni culturali, e quindi del paesaggio, rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (18), non può ignorarsi il ruolo fondamentale delle Regioni in tema di pianificazione paesaggistica, e la necessaria interferenza che, dissimulatamente, il regolamento n. 31 del 2017 esercita su tale funzione amministrativa.

Sin dalla fine degli anni '80 del secolo scorso, e dunque prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale aveva avuto modo di affermare che la tutela del paesaggio si fonda su un sistema di intervento pubblico basato sul concorso di competenze statali e regionali (19).

Nel complessivo e generale equilibrio disegnato dal Codice del paesaggio, infatti, il legislatore affida un compito di particolare importanza nel governo del territorio alle finalità e ai contenuti del piano paesaggistico che, realizzato in conformità alle disposizioni generali contenute nel codice, diventa l'unica fonte precettiva (20), insieme alle specifiche prescrizioni d'uso dei singoli vincoli che fanno parte integrante del piano, idonea e legittimata a condurre a coerenza le articolate situazioni presenti sul territorio regionale.

Nell'ambito di tale sistema, l'autorizzazione è in funzione di controllo non già della mera conformità del progetto di intervento alle prescrizioni del piano, ma è chiamata a presidiarne la compatibilità (21), per evitare che le prescrizioni, frutto della codecisione Ministero-Regione, restino lettera morta.

(18) M. IMMORDINO, *La dimensione "forte" della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007*, in www.aedon.it, n. 1 del 2008.

(19) Sul punto P. CHIRULLI, *Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata*, in *Dir. amm.*, 2015, 50 ss., che cita la sentenza della Corte cost., n. 341/1996 e n. 157/1998, e prima ancora la sentenza n. 151/1986, nella quale la Corte ha affermato che « il rapporto tra competenze statali e competenze regionali non può essere valutato alla stregua di moduli di netta separazione, le cui disfunzioni si tratti di prevenire o di comporre mediante rigidi correttivi procedurali. Il detto rapporto va invece ricostruito alla luce del principio cooperativo, cui si adegua appunto lo strumento della concorrenza di poteri ».

(20) S. AMOROSINO, *Commento agli artt. 143-145 del d.lgs. n. 42 del 2004*, in M.A. SANDULLI, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, Giuffrè, 2012, 1104.

(21) P. UNGARI, *Il regolamento di semplificazione e le problematiche rimaste insolite*, in *Riv. giur. urb.*, 2011, 53.

Ne consegue che la previsione regolamentare di ulteriori casi specifici di esonero dall'autorizzazione, non così l'autorizzazione semplificata, oltre le tipologie tassativamente previste dall'art. 149, determini una delegittimazione delle funzioni amministrative regionali, in violazione dell'art. 118, 3° comma della Costituzione, in attuazione del quale, invece, il Codice ha previsto forme coordinate dell'esercizio della tutela del paesaggio ed al quale anche l'art. 149 implicitamente rinvia.

A ciò si aggiunga che il Codice prevede che il piano, in una logica di gradazione della tutela del paesaggio, si occupi non solo della conservazione dei beni paesaggistici (22), ma individui — sia pure in via eventuale — anche “ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione” (23).

Gli “ulteriori contesti paesaggistici” (24) pur diversi dai beni paesaggistici, sono anch'essi espressivi di valori identitari (25), rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e dunque meritevoli di essere oggetto di specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. L'attribuzione di tale potere autonomo e aggiuntivo, riconosce alle regioni la disponibilità di un ulteriore strumento, nella citata logica costituzionale del coordinamento, attraverso cui transitare verso un diverso livello, funzionale ad attuare il completamento, quantomeno tendenziale, della cura del paesaggio nella sua complessità.

Potrebbe verificarsi, pertanto, l'ipotesi di territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici cui dovrebbero applicarsi in modo integrato tutte le relative discipline di tutela e, in caso di contrasto, dovrebbe prevalere la disposizione che detti un regime più restrittivo e che, alla luce del contenuto semplificadorio del regolamento governativo in approfondimento,

(22) Sul contenuto del piano paesaggistico, P. URBANI, *Per una critica costruttiva dell'attuale disciplina del paesaggio*, in *Dir. econ.*, 2010, 41 ss.

(23) Per un inquadramento degli “ulteriori contesti” nella logica del piano paesaggistico, G. SCIULLO, *Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice*, in *Aedon*, n. 3 del 2008.

(24) Per usare la terminologia utilizzata dalla Regione Puglia nel Piano paesaggistico territoriale (art. 38 N.T.A.).

(25) Si pensi a titolo meramente esemplificativo, per restare nella Regione Puglia, alle sorgenti, ai versanti, alle lame e gravine, alle grotte, alle aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, alla città consolidata, alle testimonianze della stratificazione insediativa ecc.

potrebbe essere quello previsto per l'ulteriore contesto. Ma in considerazione di quanto stabilito dal regolamento, qualsiasi disciplina in contrasto con esso è destinata a soccombere, fatte salve le prescrizioni d'uso aventi ad oggetto i beni vincolati. Anche sotto tale profilo, emerge evidente l'invasività del potere governativo rispetto ad un potere regionale autonomo che abbia inteso costruire un sistema delle tutele non limitato alla imposizione di vincoli conformativi ma si estenda attraverso ulteriori contenuti, anche prescrittivi, che si muovono sul piano della salvaguardia e della valorizzazione, interessando altresì profili del governo del territorio.

Più si amplia la rilevanza paesaggistica del territorio nella sua globalità, più diventa difficile introdurre forme di semplificazione che prescindano da competenze e funzioni distinte, ma strettamente connesse in virtù dell'idea che è alla base della pianificazione paesaggistica, ossia la individuazione di forme di co-decisione sull'uso e sulla sorte delle aree e dei beni rilevanti (26).

Un ulteriore profilo che merita di essere segnalato attiene all'istituto degli accordi di collaborazione tra Ministero, Regioni ed enti locali (27).

Il decreto legge n. 133 del 2014, nel modificare il precedente n. 83 dello stesso anno, oltre a delegare la individuazione dei casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica, ha altresì previsto che con il regolamento di delegificazione fossero individuate "le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche

(26) L'idea espressa da P. CARPENTIERI, *Beni culturali. Semplificazione e tutela del patrimonio culturale*, in *Libro dell'anno del diritto*, 2012, con riferimento ai beni paesaggistici, non può che valere con riferimento all'intero paesaggio ed alle forti implicazioni che alcune importanti scelte possono avere sulla materia complessivamente considerata. Di qui la necessità della ricerca di momenti di forte condivisione. Ma ancor prima, con riferimento al governo del territorio, P. STELLA RICHTER, *La nozione di « governo del territorio » dopo la riforma dell'art. 117 cost.*, in *Giust. civ.*, fasc. 4, 2003, 107.

(27) Sugli accordi tra pubbliche amministrazioni in materia di patrimonio culturale, M. RENNA, *Al via la concertazione in materia di beni culturali: l'accordo di programma quadro tra ministero e regione Lombardia*, in *www.aedon.it*, n. 2 del 1999; G. PASTORI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia: situazioni in atto e tendenze*, in *www.aedon.it*, n. 3 del 2004; L. ZANETTI, *Gli accordi di programma quadro in materia di beni e attività culturali*, in *www.aedon.it*, n. 3 del 2009. Specificamente sul paesaggio, C.P. SANTACROCE, *Accordi tra pubbliche Amministrazioni ed atti amministrativi complessi nella copianificazione per la tutela del paesaggio*, in *Riv. giur. urb.*, 2012.

tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali” ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Nell’esercizio del potere regolamentare, tale disposizione è stata intesa nel senso che, ove esistano accordi di collaborazione, alcuni interventi, già assoggettati dal regolamento ad autorizzazione semplificata, siano esonerati dall’autorizzazione.

Anche a prescindere dalle perplessità sollevate da alcuni studiosi (28) in ordine alla legittimità di tali “fonti atipiche” (29), non sembra potersi concordare con l’automatismo effettuale introdotto dal regolamento circa l’esonero dall’autorizzazione. La legge delega (*recte*: il decreto-legge delega) attribuisce a tali accordi una valenza di regolamentazione, per esempio in punto di istruttoria, in considerazione delle specificità territoriali e non già di automatico esonero dal provvedimento abilitativo.

Si tratta, di tutta evidenza, di nodi problematici delle politiche di semplificazione (30) che si accentuano in ambito paesaggistico e che non possono essere meramente “tagliati”, ma che vanno districati alla luce dei principi guida per l’azione regolamentare del governo ai quali si è inteso fare riferimento, e che occorrerebbe cercare di tener fermi a presidio del vivere civile e per evitare che si instauri una equazione tra semplificazioni e dequalificazione tanto della normazione quanto dell’amministrazione.

6. *Tenuta complessiva del sistema del piano paesaggistico rispetto alla semplificazione e delegificazione.*

La policentricità (31) del sistema di amministrazione del paesaggio e il connesso rinnovato concetto di pianificazione paesistica

(28) A tali posizioni della dottrina accenna S. AMOROSINO, *Il nuovo regolamento di liberalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche* (d.P.R. n. 31/2017), in *Urb. e app.*, 2017, 327 ss.

(29) M. MAZZAMUTO, *op. cit.*

(30) M.P. CHITI, *Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti: alleati o avversari?*, in *Foro amm. CDS*, 2006, 1057 ss.; P. LAZZARA, *Principio di semplificazione e situazioni giuridico-soggettive*, in *Dir. amm.*, 2011, 679 ss.

(31) P. MARZARO, *L’autorizzazione paesaggistica semplificata nella disciplina del d.P.R. 9 luglio 2010*, n. 139, in *Riv. giur. urb.*, 2011, 20; *Id.*, *La semplificazione sproporzionata: procedimenti e interessi alla ricerca di equilibrio e identità. La rottura del sistema nel Testo unico dell’edilizia*, in G. Bergonzini e P. Marzaro (a cura di), *Uso e trasformazione del territorio*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 49 ss.

accolto dal legislatore del 2004 non si prestano ad essere semplificati attraverso la pretermissione delle inevitabili implicazioni riguardanti la gestione di un fenomeno complesso come il paesaggio. Ne va della effettività della tutela, strettamente conseguente alle modalità attuative che potrebbero lasciare spazio ad applicazioni elusive e dagli effetti non prevedibili (32).

Viene in considerazione, innanzitutto l'art. 14 del d.P.R. n. 31 del 2017, ai sensi del quale "L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato « A » prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Codice".

La logica della disposizione appena ricordata è esplicitata nella relazione illustrativa. Si legge, infatti, che "la suddetta prevalenza non investe i casi di divieti e di limiti sostanziali alla realizzabilità di taluni interventi in determinate aree territoriali che siano stabiliti in sede di vestizione dei vincoli o dal piano paesaggistico". Ciò al fine di escludere "un diritto soggettivo pieno a realizzare senz'altro tali interventi, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali divieti di realizzazione di tali (o di altri) interventi imposti per determinate aree o per specifici immobili dal piano paesaggistico (o dalle regole d'uso eventualmente contenute nel singolo provvedimento di vincolo)".

Nonostante la salvezza delle prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici, ove le stesse costituiscano un limite alla fattibilità, il coordinamento tra le disposizioni regolamentari e la disciplina del piano appare di difficile applicazione, non tanto quando quest'ultima preveda divieti di realizzazione, ma quando, invece, pur prevedendo la realizzabilità di certi interventi, la stessa prescriva altresì delle condizioni, specifiche (33) o anche a carattere generale (34), cui sottoporre la verifica in ordine alla fattibilità delle stesse.

(32) Sul tema del rapporto tra effettività e semplificazione, con particolare riferimento al governo del territorio, M.A. SANDULLI, *Effettività e semplificazioni nel governo del territorio: spunti problematici*, in *Dir. amm.*, 2003, 507 ss.; da un angolo di osservazione più generale, M. D'ALBERTI, *L'effettività e il diritto amministrativo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011.

(33) Ad esempio, tra le opere esonerate da autorizzazione (all. A del d.P.R.) sono previsti "tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti

Infatti, ove si tratti di interventi esonerati da autorizzazione, le condizioni prescritte nella normativa d'uso contenuta nel piano o in un vincolo specifico non avrebbero possibilità di verifica e verrebbero automaticamente disapplicate, salva la introduzione di (opportune) variazioni procedurali (non previste), di sicuro aggravamento rispetto alla disciplina di cui al d.P.R. n. 31.

Alla medesima perplessità non sembra sottrarsi la previsione di cui all'art. 4, co. 1, ai sensi della quale alcune categorie di interventi ed opere oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata sono esonerate da tale obbligo qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico. Tale esonero diventa efficace dalla data in cui la Regione e il Ministero pubblicano sui rispettivi siti istituzionali la riscontrata condizione.

Sembra delinearsi una commistione e/o sovrapposizione delle funzioni rispettivamente attribuite alla normativa d'uso di cui ai piani paesaggistici e all'autorizzazione.

Le previsioni regolamentari in questione sembrano infatti confermare le perplessità già evidenziate da attenta dottrina che paventava il rischio della trasformazione dell'autorizzazione paesaggistica, in presenza di alcuni presupposti, in un mero atto di assenso (35), con una "normalizzazione" (*recte*: neutralizzazione) della relativa funzione a quella assoluta dai titoli abilitativi edilizi, in nome del perseguimento di una "simmetria regolatoria" attraverso semplificazioni amministrative speculari (36).

Non ci si può esimere dall'ipotizzare che la strada intrapresa

di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse (...); nonché l'allaccio a infrastrutture a rete". Tra le prescrizioni d'uso del Piano paesaggistico pugliese (PPTR) aventi ad oggetto beni paesaggistici rientranti nelle diverse componenti, si legge che è ammessa la "realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove".

(34) Ad es.: "sono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati...utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile".

(35) A. ANGIULI, *Beni paesaggistici e codificazione*, in A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2005, 333.

(36) S. AMOROSINO, *Il nuovo regolamento di liberalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche (d.P.R. n. 31/2017)*, in *Urb. e app.*, 2017, 327 ss.

possa comportare, con riferimento al profilo evidenziato, un arretramento della soglia di protezione in riferimento ai beni paesaggistici. Al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che la semplificazione procedimentale può sì perseguire l'obiettivo di speditezza del procedimento...ma...non surrettiziamente invertire il rapporto sostanziale tra interessi e sottrarre effettività a un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, quale è quello del paesaggio (Cons. St. VI, 18 aprile 2011, n. 2378 e 23 maggio 2012, n. 3039).

Il “vento” della semplificazione sembra investire l'intero sistema delle tutele delineato dal legislatore del 2004 che, come accennato, non si esaurisce nella previsione ed individuazione dei beni paesaggistici e nelle relative prescrizioni di uso.

Nella pur esigua “campionatura” di piani paesaggistici che ad oggi sono stati approvati (Puglia, e Toscana) (37), un ruolo importante rivestono quelli che il Codice Urbani, all'art. 143, co. 1°, lett. e) denomina “ulteriori contesti”, costituiti (come accennato *supra*) da quegli immobili o aree, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, ulteriori sia rispetto ai beni dichiarati o da dichiarare di notevole interesse pubblico con provvedimento amministrativo, sia rispetto ai beni direttamente indicati dalla legge.

Si tratta di beni già sottoposti a tutele di tipo settoriale, ovvero beni ritenuti di interesse regionale meritevoli di tutela connotanti complessivamente la struttura del territorio, legati a caratteristici assetti territoriali, naturalistici e ambientali, e per i quali il piano prevede una specifica disciplina che non preclude né sostituisce la specifica disciplina — che è fatta salva — cui sono sottoposti i beni paesaggistici che pure possono ricondursi ai beni patrimoniali, comprendendoli (es. aree protette) o essendone ricompresi.

In particolare, la Regione Puglia per gli “ulteriori contesti paesaggistici” pur delineando una disciplina informata per la parte preponderante a indirizzi e direttive, contiene delle prescrizioni ed un procedimento abilitativo denominato di “accertamento di compatibilità paesaggistica” con la funzione di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del

(37) Su tali piani si rimanda a N. VETTORI, *Il piano paesaggistico alla prova. I modelli della Toscana e della Puglia*, in www.aedon.it, n. 1 del 2017.

PPTR e dei piani locali che si siano adeguati al PPTR e che si chiude con un provvedimento che, specularmente all'autorizzazione paesaggistica, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.

Ne deriva un forte contenimento di tali poteri conformativi, fonte di incertezze applicative, in considerazione della non scontata né automatica assimilazione delle discipline applicabili alle diverse "specie" di paesaggio, ove gli interventi liberalizzati con riferimento ai beni paesaggistici, riguardino trasformazioni inerenti gli ulteriori contesti paesaggistici (38).

Tali considerazioni sollevano più di un dubbio sulla pertinenza degli intenti semplificatori per "tagli lineari" applicati alla materia paesaggistica, poiché, se è vero che l'ambito di applicazione del provvedimento governativo riguarda solo determinati beni paesaggistici, è altrettanto innegabile che le esigenze di conservazione dei valori espressi non tollerano omogeneizzazioni procedurali, ed esprimono una "naturale" avversione per le "semplificazioni chirurgiche" (39).

7. *Per concludere...*

Gli interventi finalizzati alla semplificazione non devono rimuovere e quindi tradire la complessità dei fenomeni, ma al contrario devono prendere in carico la complessità, senza dissimulare precise scelte di valore per evidenze empiriche (40).

I giuristi hanno il dovere di comprendere e interpretare la complessità e tradurla in procedimenti, sì semplificati, ma che siano in grado di esprimere detta complessità.

E il paesaggio è un fenomeno estremamente complesso, come ci ricorda la Convenzione europea che lo definisce come risultato di due componenti e delle relazioni tra esse: il territorio e i soggetti capaci di percepirlo.

(38) Né tali incertezze interpretative possano dirsi fugate in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 91, u.co. delle N.T.A. pugliesi al d.P.R. n. 139 del 2010. Infatti tale rinvio attiene alle ipotesi di interventi di lieve entità ed alle relative disposizioni di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del citato d.P.R.

(39) S. AMOROSINO, *Il nuovo regolamento*, cit., 328.

(40) S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Il significato formale dell'ideale del « governo delle leggi » (rule of law)*, in *Dir. amm.*, 2011.

Tale relazione è alla base della mutevolezza, instabilità e fragilità del paesaggio, e della complessità della pianificazione. Ed è per questo che la pianificazione paesaggistica interpretata e tradotta in regole o è molto ambiziosa o non è.

L'Associazione italiana di diritto urbanistico – AIDU – è sorta nel 1996 per iniziativa di alcuni studiosi di diritto pubblico, anche su sollecitazione di colleghi francesi e di altri paesi europei che avevano già promosso la costituzione di una "Association internationale du droit de l'urbanisme". All'Associazione internazionale fanno capo oggi analoghe associazioni in Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svizzera e Turchia.

Scopo dell'Associazione è di contribuire all'approfondimento pratico e teorico ed alla diffusione delle conoscenze e delle informazioni in tema di utilizzazione, trasformazione e tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione agli studi e alle ricerche di diritto urbanistico ed ambientale.

Soci dell'Associazione sono studiosi ed operatori pratici che – sotto l'angolo di visuale proprio delle diverse discipline – si occupano dei problemi delle regole relative all'utilizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente.

Il primo Convegno nazionale dell'AIDU, tenuto a Milano il 17 e 18 ottobre 1997 ha avuto ad oggetto "Semplificazione urbanistica ed attività edilizia": alcune delle relazioni presentate in quella occasione sono state pubblicate in *Riv. giur. urb.* 1998, II, 103 ss. Gli atti del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto Convegno, tenutisi rispettivamente a Napoli nel 1998, a Genova nel 1999, a Messina/Taormina nel 2000, ad Ancona nel 2001, a Pescara nel 2002 e a Lecce nel 2004 sono pubblicati in questa collana.

Il Convegno del 2003 si è tenuto a Roma ed è stato dedicato al Colloquio internazionale dell'Association internationale de droit de l'urbanisme sul tema *Le juge et l'urbanisme dans le pays de l'Europe de l'Ouest*. Gli atti sono pubblicati in francese dalla Documentation française ed in italiano al n. 8 di questa collana.

A partire dal 2005 l'AIDU promuove anche un Colloquio annuale sul diritto dell'ambiente. Il primo si è tenuto a Teramo nell'aprile 2005 ed i relativi atti sono pubblicati al n. 10 di questa collana.

Tra le iniziative dell'Associazione internazionale vi è stato il Colloquio di Nizza del 14 e 15 novembre 1997, dedicato a "L'articulation des règles d'occupation des sols en Europe", i cui atti sono stati pubblicati in "Les Cahiers du GRIDAUH", La Documentation Française, Parigi, 1998; è seguito il Colloquio di Tolosa del 15 e 16 ottobre 1999, su "L'indemnisation des servitudes d'urbanisme en Europe", le cui relazioni sono state pubblicate sulla rivista *Droit et ville*, 1999, n. 48 e 2000, n. 49; il 13 e 14 ottobre 2000 si è tenuto il Colloquio di Coimbra dedicato a "O sistema financeiro e fiscal do urbanismo", i cui atti sono in corso di pubblicazione sulla *Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente*, 2001; il 28 e 29 settembre 2001 a Louvain-la-Neuve si è svolto il Colloquio internazionale su "Le commerce et la ville en Europe" i cui atti sono stati pubblicati in "Les Cahiers du GRIDAUH", La Documentation Française, Parigi, 2002; il 26 e 27 settembre 2003 il Colloquio si è tenuto a Roma sul tema "Le juge et l'urbanisme dans les pays de l'Europe de l'ouest"; il 21 e 22 settembre 2007 alla Sorbonne si è tenuto il "Colloque su l'environnement dans le droit de l'urbanisme en Europe"; il 23 e 24 ottobre 2008 a Saragozza è stato trattato il tema "Les eaux"; il 18 e 19 settembre 2009 a Thessalonique si è trattato il tema "Risques et droit de l'urbanisme"; il 20 e 21 settembre 2013 si è svolto a Bucarest il Colloquio su "Le renouvellement urbain"; il 18 e 19 settembre 2015 si è svolto a Liège il "Colloque international su Le contentieux de l'urbanisme"; il 22 e 23 settembre 2017 si è svolto a Barcellona il Colloquio su "Droit de l'urbanisme et patrimoine culturel immobilier".

L'Associazione italiana di diritto urbanistico ha sede presso Paolo Stella Richter viale G. Mazzini 11, 00195. Roma.

e-mail: stellarichter@mclink.it

L'Association internationale du droit de l'urbanisme ha sede presso il GRIDAUH, 12 place du Panthéon - 75231 PARIS - cedex 05

e-mail: gridauh@univ-paris1.fr

<http://gridauh.univ-paris1.fr/>

€ 50,00
024199893

ISBN 978-88-14-22243-6



9 788814 222436